

Delibera n. 70/2017

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 27/2017 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, per violazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 18 maggio 2017

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e s.m.i.;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTA** la delibera n. 27/2017 del 23 febbraio 2017, notificata con nota prot. n. 1163/2017 del 27 febbraio 2017, con la quale si avviava un procedimento ai sensi del d.lgs. n. 70 del 2014 in relazione ai fatti esposti nel reclamo del sig. Giuseppe Di Munno, acquisito al protocollo dell'Autorità in data 10 novembre 2016 al n. 8369/2016, per l'eventuale adozione, nei confronti di Trenitalia S.p.A., di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- CONSIDERATO** che l'articolo 9, comma 1, del sopra richiamato d.lgs. n. 70 del 2014 prevede, per l'inosservanza degli obblighi previsti dal citato articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, *“una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”*;
- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 27/2017, come esplicitato al punto 7 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della l. n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta, per

l'ammontare di euro 1.666,67, della sanzione prevista dall'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2014;

VISTA la comunicazione di Trenitalia S.p.A. dell'11 aprile 2017, acquisita al protocollo dell'Autorità in data 12 aprile 2017 al n. 2313/2017, in merito all'avvenuto pagamento in misura ridotta della predetta sanzione, per l'importo di euro 1.666,67;

RILEVATO che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 27/2017;

Su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 27/2017 del 23 febbraio 2017, nei confronti di Trenitalia S.p.A. con riferimento alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 1.666,67.

Torino, 18 maggio 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi